Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 25 marzo 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **72.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Sacri Cuori, in Napoli-Secondigliano.

N. 72. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 18 agosto 1967, integrato con dichiarazioni 26 febbraio 1968 e 1° dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia dei Sacri Cuori, in Napoli-Secondigliano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 48. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1971, n. **73.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in Lentini.

N. 73. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siracusa in data 18 ottobre 1968, integrato con dichiarazioni 4 marzo e 22 novembre 1969, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in rione Carrubbazza del comune di Lentini (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 57. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1971, n. **74.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma di Pompei, in Palermo.

N. 74. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 12 marzo 1969, integrato con dichiarazioni del 24 novembre 1969 e del 5 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma di Pompei, in rione Bonagia di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 56. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1971, n. 75.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria di Lourdes, in Palermo.

N. 75. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 25 settembre 1968, integrato con dichiarazioni del 14 ottobre 1969 e del 5 agosto 1970, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria di Lourdes, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 55. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1970.

Autorizzazione al comune di Fornovo di Taro a contrarre un mutuo per la costruzione della nuova sede per la pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 18 dicembre 1968, n. 56, del comune di Fornovo di Taro;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Parma approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 62.500.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Fornovo di Taro un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Elide Cantoni il comune di Fornovo di Taro è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 62.500.000 (sessantaduemilionicinquecentomila) con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Fornovo di Taro un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 4.686.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 62.500.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1969.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Fornovo di Taro il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1971
Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 298

(2849)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.

Sostituzione di due membri effettivi della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1970, con il quale è stato provveduto al rinnovo della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disocccupati;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 con i quali il dott. Silvio Lauriti e il dott. Gavino Salis sono stati nominati direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i propri provvedimenti del 28 dicembre 1970, con i quali, a decorrere dalla stessa data, il dott. Silvio Lauriti e il dott. Gavino Salis vengono preposti rispettivamente alla Direzione generale del collocamento della manodopera in sostituzione del dott. Cesare Pilia e alla Direzione generale della previdenza e della assistenza sociale in sostituzione del dott. Ferdinando Roselli;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Silvio Lauriti, direttore generale del collocamento della manodopera e il dott. Gavino Salis, direttore generale della previdenza e della assistenza sociale, sono chiamati a far parte della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, quali membri effettivi, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, n. 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, in sostituzione rispettivamente del dott. Cesare Pilia e del dott. Ferdinando Roselli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1971
Registro n. 2 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 176

(2824)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1971.

Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la necessità di integrare la composizione della predetta commissione con i rappresentanti delle regioni a statuto ordinario;

Vista la nota n. 1934/25 in data 30 dicembre 1970, della regione del Lazio, dalla quale risulta che il consiglio regionale ha designato l'ing. Renato Di Tillo a rappresentare, quale membro supplente, la regione medesima in seno alla commissione consultiva interregionale;

Decreta:

L'ing. Renato Di Tillo è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione del Lazio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1971

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1971
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 394

(2732)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1971.

Istituzione del nuovo titolo professionale di pilota-motorista per il personale navigante della navigazione interna.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 21, 23 e 134, quarto comma, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1951;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332;

Ritenuta l'opportunità di istituire il nuovo titolo professionale di pilota-motorista per il personale navigante della navigazione interna in considerazione delle esigenze e delle caratteristiche dei trasporti effettuati con naviglio minore e di stabilire inoltre le condizioni e le modalità per il relativo conseguimento;

Decreta:

Art. 1.

A integrazione dei titoli professionali previsti per il personale navigante della navigazione interna, viene istituito il nuovo titolo di pilota-motorista.

Art. 2.

Il titolo professionale di pilota-motorista della navigazione interna abilita al comando di navi a propulsione meccanica di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate addette al trasporto, nonchè alla condotta dei relativi apparati motori.

Art. 3.

Coloro che sono in possesso del titolo professionale di pilota motorista possono conseguire la qualifica di « autorizzato » secondo le norme di cui agli articoli 58 e seguenti del regolamento per la navigazione interna approvati con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

Art. 4.

Per conseguire il titolo professionale di pilota-motorista, di cui al precedente art. 1, occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria del personale navigante della navigazione interna;

2) avere compiuto i ventuno anni di età;

3) essere in possesso dei requisiti fisici necessari per il conseguimento dei titoli professionali di coperta previsti dall'allegato 2 (tabella *B*) del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332;

4) non aver riportato condanne due volte per ubriachezza o una volta per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, per un delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

5) aver compiuto gli studi del corso superiore elementare;

6) aver effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta;

7) aver sostenuto con esito favorevole un esame secondo il programma stabilito dal successivo art. 5.

Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sergente nocchiero volontario e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo può compensare cinque mesi del periodo di navigazione previsto dal punto 6) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.

Analogamente possono conseguire il titolo di pilota-motorista gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che essendo in possesso degli altri requisiti, abbiano almeno il titolo di « Capobarca per il traffico dello Stato ».

Art. 5.

Il programma d'esame per il conseguimento del titolo di pilota motorista della navigazione interna consiste in una prova orale e in una prova pratica.

I - *Orale*: la prova d'esame verterà sugli argomenti appresso elencati:

A) nozioni di nomenclatura ed attrezzatura navale;

B) manovra dell'imbarcazione a motore. Provvedimenti da prendere in caso di emergenza (uomo in acqua, incaglio, collisione, via d'acqua, incendio, ecc.);

C) nomenclatura e funzionamento dei principali organi del motore, nonchè le misure da adottare nei casi di emergenza;

D) conoscenza delle principali norme del regolamento per la navigazione interna, regole vigenti per evitare abbordi in acque marittime ed interne;

II *Pratica*: consiste nella condotta di una nave a propulsione meccanica di circa 25 tonnellate in presenza di ostacoli fissi e mobili.

Art. 6.

Le sessioni e le sedi degli esami per il conseguimento del titolo professionale di pilota-motorista saranno fissate dalle direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 7.

Per ottenere l'ammissione agli esami per il conseguimento del titolo di pilota-motorista gli interessati devono produrre alla Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso la quale intendono presentarsi, apposita domanda in carta da bollo almeno trenta giorni prima della data dell'esame, indicando nella domanda stessa le proprie generalità e l'ufficio presso il quale sono iscritti nelle matricole del personale navigante.

Alla domanda di cui sopra devono essere allegati i seguenti documenti, oltre quelli richiesti per certificare il possesso del requisito dell'età e del titolo di studio:

1) certificato medico redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332;

2) dichiarazione rilasciata dall'armatore o in mancanza dal proprietario della nave, da cui risulti che il richiedente ha effettuato almeno il periodo di navigazione richiesto al punto 6) dell'art. 2.

Per la redazione di tale certificato si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1951, concernente le norme per l'accertamento del requisito di navigazione.

Art. 8.

Il candidato è ammesso a sostenere la prova pratica se nella prova orale avrà riportato un punteggio non inferiore a 12/20.

Il candidato è dichiarato idoneo se nella prova pratica ha conseguito un punteggio non inferiore ai 14/20.

Art. 9.

Le prove di esame saranno sostenute davanti ad un funzionario tecnico abilitato appartenente almeno al ruolo della carriera di concetto, designato dal direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il funzionario, incaricato redigerà un verbale dello esame sostenuto.

Il funzionario stesso sottoscriverà il verbale che, unitamente agli altri documenti prescritti verrà inviato, tramite la direzione compartimentale, al capo dell'ispettorato di porto territorialmente competente, che provvede al conferimento del titolo professionale di pilota-motorista.

Art. 10.

Al personale, già in possesso, alla data della pubblicazione del presente decreto, della patente di abilitazione a condurre motoscafi ed imbarcazioni a motore per uso privato, conseguita ai sensi del regio decreto 9 maggio 1932, n. 813, può, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, essere conferito il titolo professionale di pilota-motorista, previa documentazione del possesso dei seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria del personale navigante della navigazione interna;

2) aver compiuto i ventun anni di età;

3) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni alle quali abilita il titolo secondo i requisiti richiesti in sede di controllo per il personale della navigazione interna ai sensi dell'allegato 2 (tabella *B*) del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332;

4) non aver riportato condanne due volte per ubriachezza o una volta per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, per un delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

5) aver compiuto gli studi del corso inferiore elementare;

6) aver effettuato due anni di navigazione alla condotta o al comando di navi al trasporto, da dimostrarsi secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1951.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, purchè non in contrasto, le norme previste dalle disposizioni concernenti il conseguimento dei titoli professionali della navigazione interna.

Roma, addì 16 febbraio 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

(2847)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1971.

Istituzione di una tariffa forfettaria ridotta per le trasmissioni televisive transatlantiche di breve durata via satellite Intelsat III.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 24 della convenzione 9 febbraio 1965 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società « Telespazio » per la concessione ad impiantare ed esercire sistemi di telecomunicazioni a mezzo di satelliti artificiali, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1970, concernente la riduzione delle tariffe di pertinenza europea relative alle trasmissioni televisive transoceaniche via satellite Intelsat III con effetto dal 1° gennaio 1970, nonchè la proroga di un anno della validità dell'accordo già intervenuto fra le amministrazioni della CEPT a titolo sperimentale per il 1969, in materia di ripartizione dei proventi televisivi europei tra le stesse amministrazioni proprietarie di stazioni terrene;

Vista la decisione in sede CEPT concernente l'introduzione a titolo sperimentale e per la durata di sei mesi (1° luglio-31 dicembre 1970) di una tariffa forfettaria ridotta di 1.200 dollari per le trasmissioni televisive di breve durata e cioè per quelle che non superino i 5 minuti e che non siano consecutive, allo scopo di venire incontro alle pressanti richieste degli enti televisivi europei, i quali spesso si trovano nella necessità di trasmettere notizie e servizi di brevissima durata e comunque di durata inferiore al minimo tassabile di 10 minuti;

Su conforme parere del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico

TARIFFE FORFETTARIE RIDOTTE PER TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA SATELLITE INTELSAT III DI BREVE DURATA

Per le trasmissioni televisive transatlantiche via satellite Intelsat III di breve durata e cioè per quelle che non superino i 5 minuti e che non siano consecutive, viene applicata, a titolo sperimentale, una tariffa forfettaria ridotta di 1.200 dollari per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1971

Il Ministro: Bosco

(2763)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1971.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore » di Prato Perillo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione del comune di Teggiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio-decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore » di Prato Perillo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione del comune di Teggiano (Salerno) ricorrono gli estremi di cui al combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi della azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria, di che al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore » di Prato Perillo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione del comune di Teggiano (Salerno), sono sciolti, in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3112)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1971.

Scioglimento degli organi amministrativi della Società bancaria napoletana, società per azioni, con sede legale in San Giuseppe Vesuviano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Società bancaria napoletana, società per azioni, con sede legale a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Società bancaria napoletana, società per azioni, con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3116)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1971.

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione degli agricoltori e delle disciolte federazioni già aderenti alla confederazione stessa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961 che dispone la nomina del dott. Carlo Di Stefano a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione degli agricoltori e delle disciolte federazioni già ad essa aderenti;

Considerato che il dott. Carlo Di Stefano ha presentato le proprie motivate dimissioni e che le stesse sono state accolte;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Zappavigna, direttore del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli agricoltori e delle disciolte federazioni già ad essa aderenti, in sostituzione del dott. Carlo Di Stefano, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 4 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2823)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 8 marzo 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(2767)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1971.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Santa Maria La Fossa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Santa Maria La Fossa, e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio-decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di S. Maria La Fossa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nell'omonimo comune (Caserta), ricorrono gli estremi previsti dall'articolo 35, lettera *c*), del testo unico citato per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di che al titolo VII, capo III, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di S. Maria La Fossa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nell'omonimo comune (Caserta), e la stessa è posta in liquidazione in applicazione del combinato disposto degli articoli 35 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3114)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1971.

Aggregazione della Residenza padri gesuiti di S. Andrea al Quirinale, di Roma, alla cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 33 e 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dalla Residenza padri gesuiti S. Andrea al Quirinale, via del Quirinale, 29, Roma, tendente ad ottenere, agli effetti del citato testo unico, la applicazione nei propri confronti di una delle tabelle indicate nell'art. 33 sopraindicato;

Considerato che l'attività del predetto ente presenta caratteristiche analoghe all'attività esplicata dalle categorie del commercio, in quanto diretta alla custodia di beni patrimoniali artistici dello Stato, poichè la chiesa è monumento nazionale e contiene nell'interno un piccolo museo con pezzi di notevole valore artistico;

Ritenuta l'opportunità di applicare nei confronti del personale dipendente la tabella *A* allegata al testo unico citato, con le modalità delle categorie del commercio;

Decreta:

Con decorrenza dalla data del presente decreto è agli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è applicata nei confronti del personale dipendente dalla Residenza padri gesuiti S. Andrea al Quirinale di Roma, la tabella *A*, annessa allo stesso testo unico, con le modalità delle categorie del commercio.

Roma, addì 9 marzo 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(2888)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1971.

Proroga del trattamento di integrazione salariale a favore degli operai dipendenti dalla ditta Infin S.a.s. di Dequarti & C., di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Infin S.a.s. di Dequarti & C., di Torino, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Infin S.a.s. di Dequarti & C., di Torino;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 29 gennaio 1971, a favore degli operai dipendenti dalla ditta Infin S.a.s. di Dequarti & C., di Torino, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2766)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Oleificio di Orzinuovi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Oleificio di Orzinuovi (Brescia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Oleificio di Orzinuovi (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3003)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Frosinone

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Frosinone della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Frosinone con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 3 luglio 1965, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 193 in data 3 agosto 1965.

(3056)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di psicologia e di lingua e letteratura tedesca presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino, sono vacanti le cattedre di psicologia e di lingua e letteratura tedesca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di magistero dell'università predetta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3131)

Vacanza della seconda cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee presso la facoltà di agraria della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3132)

Vacanza della cattedra di scienza delle costruzioni presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di scienza delle costruzioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3133)

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3134)

Vacanza della cattedra di ecologia presso la facoltà di agraria dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di ecologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3135)

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto n. 5679/div. S del 19 febbraio 1971 del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi di Milano è autorizzato ad accettare il legato disposto dalla sig.na Sburlati Giuseppa, consistente in un appartamento sito in Milano, via Settembrini n. 26-*A* ed in buoni del tesoro novennali 5 % del valore di L. 7.000.000 nominali, da dividere in parti uguali con l'ospedale maggiore di Milano-Niguarda.

(2833)

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un eredità

Con decreto del prefetto di Milano n. 1569/div. S del 2 febbraio 1971, il sig. Virginio Pozzi, nella sua specifica qualità di presidente e legale rappresentante dell'Istituto dei ciechi di Milano, è autorizzato ad accettare, col beneficio d'inventario, in nome e per conto dell'istituto stesso, la eredità di L. 146.542.183, disposta dalla sig.ra Elide Mosetig, vedova Mantovani, deceduta in Genova il 21 febbraio 1970, con testamento olografo del 15 novembre 1965, pubblicato in data 3 marzo 1970, con atto n. 53467/3649 di repertorio del dott. Giovanni Gambaro, notaio in Genova.

(2834)

Autorizzazione al Politecnico di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino n. 4868/2.272.29 del 4 gennaio 1971 il Politecnico di Torino è stato autorizzato ad accettare una donazione di L. 4.202.477 disposta dal defunto ing. Icilio Neri.

(2852)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore di Salerno

Con decreto provveditoriale n. 36251 in data 5 marzo 1971 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Salerno, n. 89 in data 3 aprile 1970, relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area riportata al foglio n. 36, partita 3958, particella 38 per mq. 11800; al foglio n. 36, partita 1895, particella 10 per mq. 3480; al foglio n. 36, partita 1895, particella 134 per mq. 240.

(2738)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Parma

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia, in data 5 marzo 1971, n. 5535, è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante del piano regolatore generale del comune di Parma, relativo ad insediamento scolastico in località « Pablo ».

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(2828)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Novi Ligure

Con decreto 14 dicembre 1970, n. 666, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Novi Ligure (Alessandria), segnato nel catasto del comune medesimo compreso tra il mappale n. 36 del foglio n. 13 ed il mappale n. 8 del foglio n. 12 di mq. 7531,65 ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 giugno 1970, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Alessandria; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2831)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Bondeno

Con decreto 19 dicembre 1970, n. 648, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno « Emissario di Burana » in destra del Cavo Napoleonico del comune di Bondeno (Ferrara), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 150, mappale n. 229 di mq. 3900 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 agosto 1968, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Ferrara; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2832)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Domus mea », con sede in Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 marzo 1971, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Domus mea », con sede in Reggio Calabria, è stata prorogata fino al 31 luglio 1971.

(2890)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa terrazzieri edili, con sede in Tabellano di Suzzara.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 marzo 1971, il dott. Ferruccio Selmini è nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa terrazzieri edili, con sede in Tabellano di Suzzara (Mantova), in sostituzione del rag. Adolfo Pecorari, deceduto.

(2891)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Guglionesi

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1970, numero 17647/4116, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Curtis Doroteo, nato il 29 maggio 1878 in Guglionesi, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Guglionesi e Montecilfone, estese mq. 42.500, riportate in catasto alla particella 46 subalterni *b*), *c*) e *d*) del foglio di mappa n. 84 ed alle particelle 59 subalterno *b*) e 104 parte, del foglio di mappa n. 88 del comune di Guglionesi e nella planimetria tratturale con i numeri 161, 162, 173, 174, 176, 183, 185, 184.

(2876)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Ariano Irpino

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1970, numero 17085/4015, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Grasso Oto, nato il 22 dicembre 1904 in Ariano Irpino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Pescasseroli-Candela », in Ariano Irpino, estese mq. 1590, riportate in catasto alle particelle numeri 71 parte e 66-*b*, del foglio di mappa n. 41 del comune di Ariano Irpino e nella planimetria tratturale con le lettere *C* e *B*.

(2877)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Sansevero

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970, numero 17083/4013, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sirignese Raffaele, nato il 29 luglio 1923, in Sansevero, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Ratino-Casone », tronco unico in Sansevero, estese mq. 2360, riportate in catasto alle particelle numeri 16 parte, 32 parte, 247, 248, 250, del foglio di mappa n. 113 del comune di Sansevero e nella planimetria tratturale con i numeri 59, 55, 56, 58-*a*.

(2872)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1970, numero 14216/3535, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Melchionda Antonio, nato il 27 agosto 1910 in S. Giovanni Rotondo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato », in S. Giovanni Rotondo, estesa mq. 8860, riportata in catasto alla particella n. 100, del foglio di mappa n. 134 del comune di S. Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con il n. 85-*c*.

(2873)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Alano di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971, il comune di Alano di Piave (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.330.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2979)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Pontano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971, il comune di Sant'Angelo in Pontano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.087.990 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2980)

Autorizzazione al comune di Vezzano Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971, il comune di Vezzano Ligure (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2981)

Autorizzazione al comune di Torrecuso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Torrecuso (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.417.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2982)

Autorizzazione al comune di Telese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Telese (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.365.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2983)

Autorizzazione al comune di Bucciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Bucciano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 844.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2984)

Autorizzazione al comune di Castelfranco in Miscano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Castelfranco in Miscano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 975.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2985)

Autorizzazione al comune di Castelpagano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Castelpagano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.146.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2988)

Autorizzazione al comune di Càmpoli del Monte Taburno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Càmpoli del Monte Taburno (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.043.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2986)

Autorizzazione al comune di Durazzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Durazzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.105.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2989)

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Forchia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 621.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2990)

Autorizzazione al comune di Limatola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Limatola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.153.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2994)

Autorizzazione al comune di Morcone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Morcone (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.330.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2995)

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Pago Veiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.015.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2996)

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Pesco Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.113.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2997)

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Paupisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.827.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2998)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Maggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.311.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2999)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Solopaca (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.625.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3000)

Autorizzazione al comune di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Santa Croce del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.239.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3001)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 24 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	621,75	621,60	621,50	621,60	621,60	621,80	621,60	621,60	621,75	621,53
Dollaro canadese	617 —	616,50	616,75	616,60	616,60	617 —	616,60	616,60	617 —	616,50
Franco svizzero	144,68	144,66	144,65	144,665	144,60	144,68	144,665	144,665	144,68	144,65
Corona danese	83,13	83,10	83,12	83,135	83,10	83,15	83,135	83,135	83,13	83,12
Corona norvegese	87,07	87,05	87,10	87,095	87,10	87,08	87,09	87,095	87,05	87,05
Corona svedese	120,47	120,45	120,50	120,455	120,50	120,48	120,47	120,455	120,47	120,55
Fiorino olandese	172,92	172,90	172,90	172,89	172,90	172,95	172,905	172,89	172,92	172,90
Franco belga	12,52	12,523	12,5250	12,5225	12,52	12,52	12,5220	12,5225	12,52	12,53
Franco francese	112,74	112,74	112,75	112,725	112,70	112,75	112,735	112,725	112,74	112,71
Lira sterlina	1504,25	1503,95	1504,40	1503,85	1503,50	1504,25	1503,85	1503,85	1504,25	1503,70
Marco germanico	171,25	171,24	171,28	171,24	171,20	171,28	171,245	171,24	171,25	171,21
Scellino austriaco	24,05	24,04	24,05	24,0515	24,10	24,05	24,05	24,0515	24,05	24,05
Escudo portoghese	21,85	21,80	21,82	21,82	21,90	21,85	21,62	21,82	21,85	21,85
Peseta spagnola	8,93	8,90	8,935	8,935	8,95	8,93	8,9360	8,935	8,93	8,94

Media dei titoli del 24 marzo 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	90,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,10
» 5 % (Ricostruzione)	95,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,025
» 5 % (Città di Trieste)	95,60
» 5 % (Beni esteri)	91,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,25
» 5,50 % » » 1968-83	92,15
» 5,50 % » » 1969-84	91,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,475
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,20
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,90
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	621,60
Dollaro canadese	616,60
Franco svizzero	144,665
Corona danese	83,135
Corona norvegese	87,092
Corona svedese	120,462
Fiorino olandese	172,897
Franco belga	12,522
Franco francese	112,73
Lira sterlina	1503,85
Marco germanico	171,242
Scellino austriaco	24,051
Escudo portoghese	21,82
Peseta spagnola	8,935

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dall'11 dicembre 1970 al 23 dicembre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2499/70 e n. 2545/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . .	7,430
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . .	7,830
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	9,002
	per le esportazioni verso l'Austria .	11,425 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,441 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . .	9,587 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria . . .	12,168 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,250 (b)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	10,587 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,770 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	11,349 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,689 (b)
	C. spezzato	3,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = L. 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(2646)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Sacro Cuore» di Prato Perillo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione del comune di Teggiano, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 2 marzo 1971, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana «Sacro Cuore» di Prato Perillo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione del comune di Teggiano (Salerno), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

L'avv. Roberto Spirito è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Carmine Morello, dott. Luigi Coiro, avv. Carmine d'Aragona sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Sacro Cuore» di Prato Perillo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione del comune di Teggiano (Salerno), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Governatore: CARLI

(3113)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Società bancaria napoletana, società per azioni, con sede legale in San Giuseppe Vesuviano, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 2 marzo 1971, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Società bancaria napoletana, società per azioni, con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

L'avv. Cesare Pasca è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Giovanni Brizzi, avv. Ugo Fienga e dott. Roberto Pascucci sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Società bancaria napoletana, società per azioni, con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nella premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1971

Il Governatore: CARLI

(3117)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Maria La Fossa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Maria La Fossa, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 8 marzo 1971, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di S. Maria La Fossa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Maria La Fossa (Caserta), e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Giunta è nominato commissario liquidatore ed i signori notaio dott. Pasquale Provitera, dott. Giuseppe Scotto di Rinaldi, rag. Francesco De Sanctis sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Maria La Fossa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Maria La Fossa (Caserta), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Governatore: CARLI

(3115)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda di Cei Giuseppe intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria del proprio cognome, e precisamente da Cei a Cej;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Ritenuto necessario aderire alla richiesta del sig. Cei;

Decreta:

Il cognome di Cei Giuseppe, nato a Gorizia e residente a Gorizia, via XX Settembre, 77, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di Cej.

Per effetto della predetta domanda la restituzione del cognome nella forma originaria viene estesa ai seguenti componenti la famiglia del richiedente:

Jerenic in Cei Maria: moglie;
Cei Aleš;
Cei Peter.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 8 marzo 1971

Il prefetto: SGANGA

(2826)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Modifiche al bando del concorso a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Decreta:

Art. 1.

L'art 9 del decreto ministeriale 29 agosto 1970, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in due parti:

Parte prima:

Economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario e contabilità generale dello Stato.

Parte seconda:

Diritto privato (diritto civile e commerciale), diritto costituzionale e diritto amministrativo.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di statistica metodologica ed economica ».

Art. 2.

Le prove scritte del concorso indicato nelle premesse avranno luogo a Roma, nei locali del Palazzo dello Sport, via dell'Urbanesimo - E.U.R., alle ore 8, dei giorni 14 (lunedì) e 15 (martedì) giugno 1971.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione circa le modalità per l'accesso ai suddetti locali.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 29 agosto 1970, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il numero dei posti del concorso stesso è aumentato da quarantacinque a settanta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1971
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 304

(3142)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale di merito dei candidati al concorso per titoli ed esami a trecentocinquantaquattro posti di segretario comunale capo di 1ª classe.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1969 con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a trecentocinquantasei posti di segretario comunale capo di 1ª classe;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1969 e 25 gennaio 1971 con i quali, a seguito di declassificazione, sono stati stralciati dal bando di concorso, rispettivamente, i comuni di Edolo (Brescia) e Pomezia (Roma);

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1969, e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formata dalla suddetta commissione giudicatrice;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 gennaio 1968, n. 107, nonchè i decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso per esami e per titoli a trecentocinquantaquattro posti di segretario comunale capo di 1ª classe, indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1969:

1. Pianalto Gelindo . . . . . punti 20,813 su 25
2. Sasso Italo . . . . . » 20,616 »
3. Martino Arcadio . . . . . » 20,403 »
4. Merighi Paolino . . . . . » 20,350 »
5. Brescia Leonardo . . . . . » 20,277 »
6. Giacomelli Alvaro . . . . . » 20,200 »
7. Patriarca Emilio . . . . . » 20,089 »
8. Repetti Gino . . . . . » 20,085 »
9. Gabusi Giovanni Battista . . . . » 20,078 »
10. Bruatto Giorgio . . . . . » 19,946 »
11. Donati Amasi . . . . . » 19,919 »
12. Previtera Antonio . . . . . » 19,779 »
13. Simonelli Vinicio . . . . . » 19,752 »
14. Pugliese Tommaso . . . . . » 19,733 »
15. D'Ancona Antonio . . . . . » 19,708 »
16. Caccavale Antonio . . . . . » 19,706 »
17. Pompeo Luigi . . . . . » 19,693 »
18. Palomba Antonio . . . . . » 19,683 »
19. Della Gaspera Cesare . . . . . » 19,682 »
20. Marcon Adolfo » 19,667 »
21. Uccelletti Aldo » 19,571 »
22. Riminucci Adello » 19,514 »
23. Belletti Mario » 19,508 »
24. Ragone Daniele » 19,503 »
25. Fontanas Umberto » 19,491 »
26. Ruglioni Otello » 19,478 »
27. Maini Renato » 19,425 »
28. Bottarelli Carlo » 19,402 »
29. Fortini Gianfranco » 19,401 »
30. Calisse Carlo » 19,374 »
31. Pavia Aldo » 19,343 »
32. Piredda Salvatore . » 19,327 »
33. Sivieri Eugenio » 19,303 »
34. Mazzini Libero » 19,294 »
35. Rossetti Sante . » 19,275 »
36. Mastrobuoni Giuseppe » 19,246 »
37. Cagnani Lodovico . . » 19,206 »
38. Carusi Agostino . » 19,201 »
39. Rampelli Vincenzo . » 19,151 »
40. Guido Pasquale . . » 19,132 »
41. De Padova Renato . . . . . » 19,114 »
42. Pagani Carlo . . . . . » 19,063 »
43. Amorese Arturo . . . . . » 19,060 »
44. Armocida Elio . . . . . » 19,040 »
45. Passannanti Francesco . . . . . » 18,998 »
46. Seghi Dorando . . . . . » 18,994 »
47. Ciamei Americo . . . . . » 18,969 »
48. Cristina Giuseppe . . . . . » 18,956 »
49. Seclì Ernesto . . . . . » 18,946 »
50. Guasticchi Giancarlo . . . . . » 18,942 »
51. Bellino Angelo . . . . . » 18,928 »
52. Nerucci Mario . . . . . » 18,903 »
53. Maroni Antonio . . . . . » 18,877 »
54. Lutteri Italo . . . . . » 18,867 »
55. Bianchini Virginio . . . . . » 18,851 »
56. Ravizza Mario . . . . . » 18,850 »
57. Tinto Antonio . . . . . » 18,803 »
58. Marinelli Gaspero . . . . . » 18,757 »
59. Tornavacca Giorgio . . . . . » 18,730 »
60. Bondioni Pietro . . . . . » 18,720 »
61. Bartalena Piero . . . . . » 18,707 »
62. Mita Antonio . . . . . » 18,690 »
63. Lizzi Pierino . . . . . » 18,680 »
64. Pelosi Biagio . . . . . » 18,678 »
65. Sanna Francesco . . . . . » 18,673 »
66. Bonadie Stefano . . . . . » 18,657 »
67. Troyli Elsio . . . . . » 18,652 »
68. Colombo Guido . . . . . » 18,648 »

N.	Nominativo		Punteggio	
69.	Muriana Giuseppe .	punti	18,638	su 25
70.	Cavalli Costantino	»	18,625	»
71.	Sorbo Giuseppe	»	18,623	»
72.	Melotti Romano	»	18,622	»
73.	Bernardi Giacomo .	»	18,618	»
74.	Lo Jacono Francesco	»	18,616	»
75.	La Corte Renato	»	18,595	»
76.	Perfetti Luigi .	»	18,591	»
77.	Zaccardi Leonzio	»	18,558	»
78.	Porru Antonio	»	18,555	»
79.	Pippa Gerardo	»	18,538	»
80.	Di Gilio Vito	»	18,526	»
81.	Patriarca Mario	»	18,513	»
82.	Falciglia Antonino	»	18,504	»
83.	Sancilio Cosmo	»	18,501	»
84.	Romagnino Gaetano	»	18.494	»
85.	Pipitone Giuseppe	»	18,483	»
86.	Frisullo Vincenzo	»	18,481	»
87.	Ferrando Franco	»	18,477	»
88.	Mangione Francesco	»	18,475	»
89.	Accarino Rosario	»	18,469	»
90.	Barbero Angelo	»	18,462	»
91.	Musmanno Ottavio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 .	»	18,449	»
92.	Dejana Luca	»	18,449	»
93.	Belleri Giacomo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	18,448	»
94.	Polcaro Annibale	»	18,448	»
95.	Grossi Francesco Saverio	»	18,446	»
96.	Miseria Antonino	»	18,441	»
97.	Alemanno Luciano	»	18.436	»
98.	Malavasi Sostene Claudio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	18,433	»
99.	Manchia Gennaro .	»	18,433	»
100.	Di Paolo Vincenzo	»	18,408	»
101.	Bonacci Mario	»	18,398	»
102.	Torre Mario	»	18,392	»
103.	Migliorati Emilio	»	18,390	»
104.	Silvestri Angelo	»	18,385	»
105.	Di Cristofaro Giamberardino	»	18,368	»
106.	Zagordo Cosimo	»	18,341	»
107.	Camporesi Vittorio	»	18,326	»
108.	Nucci Leopoldo	»	18,312	»
109.	Strano Giuseppe	»	18,295	»
110.	Abatecola Giovanni	»	18,289	»
111.	Gambasi Enrico	»	18,272	»
112.	Ricci Alberto .	»	18,268	»
113.	Palmieri Giacomo	»	18,264	»
114.	Centulani Alberto	»	18,263	»
115.	Lo Martire Stelio	»	18,262	»
116.	Manerba Franco, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	18,255	»
117.	Mastrolia Raffaele	»	18,255	»
118.	Garofalo Alfonso	»	18,254	»
119.	Boninsegna Gilberto	»	18,252	»
120.	Labriola Gerardo	»	18,251	»
121.	Urbani Ottavio	»	18,248	»
122.	Caruso Alfio	»	18,246	»
123.	Fregonese Romolo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 .	»	18,233	»
124.	Nitti Gabriele	»	18,233	»
125.	Villa Renato .	»	18,231	»
126.	Bonafè Giulio .	»	18,230	»
127.	Zocchi Mario	»	18,226	»
128.	Bottai Alfio	»	18,215	»
129.	Circosta Lorenzo	»	18,212	»
130.	Tinti Geltrudino	»	18,208	»
131.	Tarone Francesco Paolo	»	18,201	»
132.	Ferri Virgilio	»	18,198	»
133.	Minelli Fiore, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	18,194	»
134.	Silvestri Boris	»	18,194	»
135.	Zaffignani Bruno	»	18,187	»
136.	Garzoni Giuseppe	»	18,183	»
137.	Marsala Fortunato	»	18,182	»
138.	Valerio Giuseppino	»	18,178	»
139.	De Janossi Libero	»	18,170	»
140.	Gavazzeni Ugo	»	18,167	»
141.	Fedele Gennaro	»	18,165	»
142.	Marchetti Enrico	»	18,160	»
143.	Silvestre Giovanni	»	18,151	»
144.	Notargiacomo Manlio	»	18,148	»
145.	Barezzi Ariosto	»	18,146	»
146.	Cavalli Lorenzo	punti	18,141	su 25
147.	Zinnanti Vincenzo	»	18,138	»
148.	Rainaldi Livio	»	18,135	»
149.	De Felice Bruno	»	18,111	»
150.	Franco Giacomino	»	18,109	»
151.	Cifarelli Lorenzo	»	18,101	»
152.	Colangelo Italo	»	18,100	»
153.	Sandrini Elviro	»	18,098	»
154.	Giuliani Silvio	»	18,087	»
155.	Gobbi Ampelio	»	18,077	»
156.	Liberti Gennaro	»	18,074	»
157.	Angora Girolamo	»	18,063	»
158.	Ridella Natale	»	18,061	»
159.	De Luca Rinaldo	»	18,057	»
160.	Mangiapane Filippo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	18,056	»
161.	Santanera Giuseppe	»	18,056	»
162.	Mingolla Pietro Mario, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	18,054	»
163.	Visone Aniello	»	18,054	»
164.	Geroldi Luigi	»	18,040	»
165.	Accordi Euster	»	18,039	»
166.	Giglio Francesco	»	18,036	»
167.	Passaretti Umberto	»	18,025	»
168.	Luchetti Loreto, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	18,020	»
169.	Genduso Leonardo	»	18,020	»
170.	Mancini Tommaso	»	18,018	»
171.	Leoni Attilio	»	18,017	»
172.	Manzi Mario	»	18,002	»
173.	Crescimanno Salvatore	»	17,999	»
174.	Becattini Alfredo	»	17,996	»
175.	Lozzi Vittorio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	17,995	»
176.	Di Carlo Calogero	»	17,995	»
177.	Di Caprio Salvatore	»	17,991	»
178.	Aiello Giuseppe	»	17,989	»
179.	Magoni Beniamino, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	17,982	»
180.	Selvini Palmino	»	17,982	»
181.	Sacco Erminio	»	17,981	»
182.	Salzani Fulvio	»	17,980	»
183.	Di Maggio Domenico	»	17,977	»
184.	Savino Giuseppe	»	17,975	»
185.	Toscanelli Orlando	»	17,968	»
186.	Pavese Pietro	»	17,961	»
187.	Braghini Giovanni	»	17,945	»
188.	Spada Francesco	»	17,915	»
189.	Ugatti Enzo	»	17,913	»
190.	Ipprio Ilario	»	17,899	»
191.	Vincenzi Pietro	»	17,888	»
192.	Ferramosca Andrea	»	17,877	»
193.	Leonardi Roberto	»	17,868	»
194.	La Placa Vittorio	»	17,860	»
195.	Aceti Pietro	»	17,858	»
196.	Cima Antonio	»	17,820	»
197.	Pelosini Ivano	»	17,816	»
198.	Curtoni Lanfranco	»	17,815	»
199.	Scardaccione Samuele	»	17,808	»
200.	Murgia Silvio	»	17,806	»
201.	Marazzina Felice, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	17,800	»
202.	Carabini Nazario	»	17,800	»
203.	Failla Ignazio	»	17,794	»
204.	Triarico Ennio	»	17,783	»
205.	Marini Aldo	»	17,773	»
206.	Basile Franco	»	17,766	»
207.	Salvatico Camillo	»	17,758	»
208.	Neri Trento Italiano	»	17,753	»
209.	Carluccio Raffaele	»	17,736	»
210.	Benini Renzo	»	17,735	»
211.	Siracusa Carlo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	17,733	»
212.	Borgarello Ezio	»	17,733	»
213.	Famiglietti Giuseppe	»	17,716	»
214.	Mura Francesco	»	17,715	»
215.	Ferlisi Giuseppe, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	17,713	»
216.	Botti Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	17,713	»
217.	Colavolpe Antonio	»	17,713	»
218.	Mulè Giovanni Battista	»	17,710	»

219. Suelzu Clemente punti 17,706 su 25
220. Scorza Francesco » 17,704 »
221. Bonato Giovanni » 17,701 »
222. Drocco Alberto, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,693 »
223. Sanna Pio » 17,693 »
224. Tamburrino Nunzio » 17,691 »
225. Di Russo Roberto » 17,683 »
226. Biasibetti Olindo » 17,679 »
227. Bruni Giacinto » 17,669 »
228. Sorrentino Gennaro » 17,660 »
229. D'Angelo Vincenzo » 17,651 »
230. Castellina Severino » 17,642 »
231. Avagliano Umberto » 17,639 »
232. Picone Crescenzo » 17,634 »
233. Braghieri Carlo » 17,633 »
234. Marchica Mario » 17,620 »
235. Sgobba Vito » 17,615 »
236. Matteucci Gino » 17,613 »
237. Franco Calogero » 17,594 »
238. Aprile Pietro Maria » 17,592 »
239. Fontanas Giovanni » 17,590 »
240. Giordano Andrea » 17,583 »
241. Petruzzelli Maurizio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,580 »
242. Tangredi Giuseppe » 17,580 »
243. Balducci Luciano » 17,572 »
244. Coco Giuseppe » 17,564 »
245. Sarti Bruno » 17,563 »
246. Bellonio Giuseppe » 17,560 »
247. Salvi Aldo » 17,557 »
248. Massarelli Luigi » 17,550 »
249. Amorelli Giuseppe » 17,540 »
250. Ventriglia Luigi » 17,537 »
251. Pagliara Mario » 17,531 »
252. Vola Francesco » 17,528 »
253. Iandiorio Aniello » 17,526 »
254. Guggino Giuseppe » 17,521 »
255. Salerno Pasquale » 17,519 »
256. Severi Attilio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,515 »
257. Scrudato Salvatore » 17,515 »
258. Padovani Adornato, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,510 »
259. Dastoli Carmelo » 17,510 »
260. Petrella Girolamo » 17,508 »
261. Glori Italico » 17,505 »
262. Torasso Luciano » 17,498 »
263. Bacci Francesco » 17,494 »
264. Scarantino Attilio » 17,491 »
265. Pegolo Olinto, art. 4 legge 9 agosto, 1954, n. 748 » 17,483 »
266. Corciulo Nicola » 17,483 »
267. De Sanctis Domenico » 17,482 »
268. Pecoraro Antonio » 17,481 »
269. Guglielmotti Raffaele » 17,473 »
270. Puccinelli Giovanni » 17,472 »
271. Cecchin Giovanni » 17,470 »
272. Saladino Giovanni » 17,464 »
273. Buono Romualdo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,450 »
274. Gatto Aldo » 17,450 »
275. Amellone Luigi, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,435 »
276. Brazzoli Mario » 17,435 »
277. Cresta Primo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,421 »
278. Barbieri Michele » 17,421 »
279. Peretti Nicola Tiziano » 17,419 »
280. Bressi Saverio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,416 »
281. Pacillo Pellegrino » 17,416 »
282. Marcuzzi Umberto » 17,408 »
283. Sturloni Arnaldo » 17,407 »
284. Naim Carmelo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,400 »
285. Goria Marziale » 17,400 »
286. Segnatelli Mario » 17,397 »
287. Finarelli Giovanni » 17,395 »
288. Faillace Peppino » 17,385 »
289. Ceccarelli Giuseppe » 17,372 »
290. Giani Armando » 17,358 »
291. Caresta Luigino punti 17,356 su 25
292. Converti Carlo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,350 »
293. Mammana Francesco » 17,350 »
294. Molinari Angelo » 17,325 »
295. De Pizzol Antonio » 17,324 »
296. Zinetti Bruno » 17,321 »
297. Raviol Giulio » 17,296 »
298. Lutrario Alberto, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,291 »
299. Midolo Vittorio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,291 »
300. Fabris Manlio » 17,291 »
301. Recchia Ezio » 17,286 »
302. Lanzillotta Attilio » 17,283 »
303. Di Martino Antonino » 17,275 »
304. Molla Millo » 17,269 »
305. Marinelli Edmondo » 17,267 »
306. Alvisi Aldo » 17,264 »
307. Chindamo Giuseppe » 17,263 »
308. Macrì Luigi » 17,262 »
309. Supplizi Onelio » 17,257 »
310. Liotti Francesco » 17,256 »
311. Rapetti Luciano » 17,243 »
312. Matassa Lidio » 17,233 »
313. Rocca Giuseppe » 17,231 »
314. Velardita Francesco Saverio » 17,228 »
315. Zamponi Ugo » 17,225 »
316. Pinna Giovanni » 17,216 »
317. Ceola Mario » 17,213 »
318. Nalin Giuseppe, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,206 »
319. Cozzutti Renato » 17,206 »
320. Amali Aldo » 17,200 »
321. Lavitola Umberto » 17,195 »
322. Fusco Giuseppe » 17,191 »
323. Ferrante Pietro » 17,188 »
324. Corrias Filippo » 17,176 »
325. Grisi Gerardo » 17,175 »
326. Santoro Pasquale » 17,170 »
327. Sasso Stefano » 17,160 »
328. Malanga Lorenzo » 17,155 »
329. Lisoni Alberto » 17,152 »
330. Callipo Gaetano » 17,145 »
331. De Rosa Quirino » 17,139 »
332. Tumeo Giuseppe » 17,138 »
333. Rotondo Damiano » 17,132 »
334. Mileti Giuseppe » 17,131 »
335. Calefato Armando » 17,125 »
336. Nardi Cesare » 17,120 »
337. Pascale Paolo » 17,118 »
338. Pastò Pietro » 17,115 »
339. Catania Signorino » 17,109 »
340. Mazza Mameli » 17,094 »
341. Santarossa Renato » 17,092 »
342. Vassalli Luigi » 17,090 »
343. Tomasi Vittorio » 17,082 »
344. Compagnoni Bruno » 17,073 »
345. La Spina Vincenzo » 17,072 »
346. Albonetti Alberto, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,066 »
347. Puce Antonio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,066 »
348. Criscuoli Matteo » 17,066 »
349. Mondelli Tommaso » 17,058 »
350. Oricchio Giulio » 17,055 »
351. Magnani Ferruccio » 17,050 »
352. Saccarini Pietro, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,045 »
353. Bisignano Michele » 17,045 »
354. Bottini Rinaldo » 17,042 »
355. Di Giancarlo Fausto » 17,038 »
356. Atenasio Umberto, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,033 »
357. Costardi Felice » 17,033 »
358. Polizzotti Gaetano, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,029 »
359. Tessadori Donnino » 17,029 »
360. Lorenzini Stefano » 17,018 »
361. Carosio Giuseppe » 17,017 »
362. Giuliani Giambattista, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 17,012 »

363. Bova Antonino punti 17,012 su 25
364. Giordano Giovanni » 17,010 »
365. Di Vita Aurelio » 17,005 »
366. Zappareddu Cicito » 17,000 »
367. Di Stefano Mario » 16,995 »
368. Gigliotti Giovanni » 16,985 »
369. Zaffanella Aldo » 16,984 »
370. Pagliaroli Francesco » 16,980 »
371. Garrone Rodolfo » 16,975 »
372. Bezzi Rodolfo » 16,973 »
373. Privitera Concetto » 16,957 »
374. Staboli Franco » 16,943 »
375. Leoni Arturo » 16,942 »
376. Maccioni Pietro » 16,935 »
377. Rachele Gregorio » 16,933 »
378. Dalla Fontana Giacomo » 16,925 »
379. Sanzi Ovidio » 16,920 »
380. Cerchio Mario » 16,915 »
381. Simoni Francesco, ammesso con riserva » 16,907 »
382. La Scala Senzio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 16,905 »
383. Reggio Umberto » 16,905 »
384. Cranchi Camillo » 16,903 »
385. Mazzoni Michele » 16,893 »
386. Barban Giuseppe » 16,890 »
387. Lecis Nicola » 16,888 »
388. Spiezia Giovanni » 16,883 »
389. Gazzellone Francesco » 16,881 »
390. D'Agata Amelio » 16,880 »
391. Baldi Artemio » 16,878 »
392. Frisi Doro » 16,875 »
393. Guazzora Umberto » 16,865 »
394. Ladogana Raffaele » 16,864 »
395. Fusco Giovanni » 16,861 »
396. Parisi Tommaso, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 16,858 »
397. Cafagna Francesco, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 16,858 »
398. Schiaffo Mario » 16,858 »
399. Ludovici Giovanni » 16,856 »
400. Genovese Alessandro » 16.852 »
401. Magnani Francesco » 16,840 »
402. Napoli Giacomo » 16,827 »
403. Tarulli Giuseppe » 16,823 »
404. Pelagalli Vittorio » 16,809 »
405. Benetti Ugo » 16,808 »
406. Bartolomei Mario » 16,807 »
407. Ventimiglia Gaetano, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 16,799 »
408. Barbisotti Lino » 16,799 »
409. Talami Antonio » 16,796 »
410. Fuochi Salvatore » 16,794 »
411. Leone Antonio » 16,785 »
412. Tozzi Giuseppe » 16,776 »
413. Ambrosini Luciano » 16,775 »
414. Ianigro Antonio » 16,773 »
415. Fiorina Sergio » 16,768 »
416. Rosato Dervilio » 16,767 »
417. Celsi Giuseppe » 16,765 »
418. Bruno Carmelo » 16,742 »
419. Pesente Elio » 16,736 »
420. Ciccarone Vito » 16,726 »
421. Borgo Antonio Angelo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 16,722 »
422. Loiodice Michele » 16,722 »
423. Antonelli Cesare » 16,721 »
424. Pauri Norberto » 16,720 »
425. Cavalieri Giuseppe » 16,716 »
426. Falletto Felice » 16,705 »
427. Casavola Leonardo » 16,698 »
428. Giovannelli Giulio » 16,691 »
429. Rinaldi Giovanni » 16,687 »
430. Colangeli Domenico » 16,685 »
431. Lo Cascio Domenico » 16,682 »
432. Novelli Giuseppe, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 16,680 »
433. Pianeselli Lamberto, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 16,680 »
434. Marsili Lorenzo » 16,680 »
435. Ravinale Giovanni » 16,678 »
436. Gammaldi Mario, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 punti 16,675 su 25
437. Storto Armando » 16,675 »
438. Manzoni Aristide » 16,671 »
439. Fanelli Gino » 16,663 »
440. Faedda Silvio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 16,660 »
441. Lodetti Pier Natale » 16,660 »
442. Spadini Arrigo » 16,650 »
443. Sconfienza Giovanni » 16,646 »
444. Arminio Leonardo » 16,643 »
445. Ferrari Bruno » 16,641 »
446. Senigaglia Raffaele » 16,633 »
447. Gasperotti Ciro » 16,631 »
448. Guariento Leone » 16,623 »
449. Rosato Federico Domenico » 16,621 »
450. Iamorta Antonio » 16,617 »
451. Brusamonti Giovanni » 16,615 »
452. Ciraolo Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 16,590 »
453. Voi Ivar » 16,590 »
454. Graziani Franco » 16,566 »
455. Quintino Carlo » 16,558 »
456. Famiglietti Mario » 16,546 »
457. De Marco Giuseppe » 16,538 »
458. Stefanizzi Giuseppe » 16,525 »
459. Graziosi Fulvio » 16,518 »
460. Popoli Alcide » 16,507 »
461. Rosa Giuseppe, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 16,501 »
462. Pennisi Rosario » 16,501 »
463. Bondi Antonio » 16,498 »
464. Bertinaria Luciano » 16,495 »
465. Perin Guerino » 16,488 »
466. Aloi Enrico » 16,480 »
467. Bodo Enzio » 16,473 »
468. Pellizzeri Donato » 16,471 »
469. Bertetto Lorenzo » 16,468 »
470. Campesato Gino » 16,466 »
471. Petralia Vincenzo » 16,461 »
472. Ferrari Giovanni » 16,460 »
473. Brocca Daniele » 16,450 »
474. Mauri Giacomo » 16,442 »
475. Balestra Mario » 16,441 »
476. Dalla Sega Michele » 16,437 »
477. Funghini Luigi » 16,435 »
478. Occhi Giordano » 16,433 »
479. Riccardi Carlo » 16,432 »
480. Ranieri Evandro » 16,408 »
481. Obbiso Pietro » 16,400 »
482. De Zolt Guido, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 16,391 »
483. Lorusso Luigi » 16,391 »
484. Massidda Giuseppe » 16,385 »
485. Borrettaz Giuseppe » 16,383 »
486. Milano Salvatore, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 16,370 »
487. Bisco Luigi » 16,370 »
488. Aquino Leone » 16,366 »
489. Bergo Mariano » 16,358 »
490. Mirabilia Elio » 16,343 »
491. Di Giovine Ludovico » 16,340 »
492. Franco Nicolò » 16,335 »
493. Rizzi Nicolò » 16,332 »
494. Barchitta Concetto » 16,321 »
495. Vindigni Paolo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 16,308 »
496. Lopiano Arcangelo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 16,308 »
497. Notarianni Vittorio E. » 16,308 »
498. Galasso Vitantonio » 16,303 »
499. Meo Livio » 16.302 »
500. De Carolis Vincenzo » 16,299 »
501. Danini Umberto » 16,298 »
502. Calanchi Camillo » 16,293 »
503. Fortunato Antonio » 16,284 »
504. Bergonzi Lorenzo » 16,281 »
505. Pettinato Cosimo » 16,266 »
506. Giaquinto Salvatore » 16,251 »
507. Cardullo Antonio » 16,240 »
508. Vittozzi Sisto » 16,233 »
509. Bono Secondino » 16,224 »

510. Dessì Innocenzo punti 16,216 su 25
511. Micalizzi Giuseppe » 16,208 »
512. Olio Dante » 16,194 »
513. Luzi Emilio » 16,191 »
514. Portoni Giuseppe » 16,190 »
515. Longo Libero Benito » 16,186 »
516. Sclavi Domenico » 16,178 »
517. Marcheselli Bruno » 16,153 »
518. De Marco Sabatino » 16,143 »
519. Rossetti Aurelio, ammesso con riserva » 16,131 »
520. Guizzardi Giacomo » 16,120 »
521. La Spina Lorenzo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 16,100 »
522. Provito Giovanni » 16,100 »
523. Bertagnollo Ivo » 16,091 »
524. Caporaso Alessio » 16,076 »
525. Ruperto Peppino, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 16,008 »
526. Santonastaso Luigi » 16,008 »
527. Magnani Renzo » 15,996 »
528. Cappelluti Dino » 15,975 »
529 Cafari Domenico » 15,970 »
530. Morandini Fortunato » 15,941 »
531. Paris Lorenzo » 15,920 »
532. Drago Giuseppe » 15,885 »
533. Licci Vincenzo » 15,800 »
534. Brigatti Lodovico » 15,790 »
535. Bottelli Enrico » 15,775 »
536. Simonetti Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 15,708 »
537. Stangalini Giuseppe » 15,708 »
538. Previtali Franco » 15,688 »
539. Di Chiara Luigi » 15,541 »

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, direttore generale dell'amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 marzo 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(2747)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso a settantacinque posti di ufficiale telefonico di 3ª classe in prova del ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni legge 18 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale n. 34612, del 18 settembre 1970, con il quale è stato indetto un concorso a settantacinque posti di ufficiale telefonico di 3ª classe in prova del ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici (tabella *H*, allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a settantacinque posti di ufficiale telefonico di 3ª classe in prova, di cui in premesse, è così costituito:

Presidente:

Angelini dott. Arnaldo, ispettore generale.

Membri:

Poli dott. Mario, direttore di divisione;

Sanna dott. Antonio, direttore di divisione;

Di Cesare dott. Mario, direttore di divisione;

Balzarro dott. Giancarlo, direttore di sezione.

Segretario:

Augello dott. Diego, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1970

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1971
Registro n. 18 uff. risc. Poste, foglio n. 054

(2924)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto del medico provinciale di Udine n. 6912-I/67 datato 20 agosto 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine alla data del 30 novembre 1966;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

La commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1966, è costituita come segue:

Presidente:

Massa dott. Paolo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Toscano dott. Livio, direttore di sezione presso la prefettura di Udine;

Montagna dott. Alberto, medico provinciale di Gorizia;

Toso prof. Mario, primario medico dell'ospedale civile di Gemona;

Ventura prof. Mauro, primario chirurgo dell'ospedale civile di Udine;

Colombatti dott. Mirko, medico condotto di Pagnacco.

Segretario:

Giacometti dott. Sergio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione esaminatrice avrà sede in Udine e inizierà i suoi lavori non prima del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Il presente decreto sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Udine e dei comuni interessati.

Trieste, addì 24 febbraio 1971

L'assessore: DEVETAG

(2861)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3235 del 1° dicembre 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Asti e dell'ordine provinciale dei medici;

Vista la terna proposta dal collegio delle ostetriche di Asti e le preferenze espresse dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Camera dott. Andrea, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Sircana dott. Antonio, medico provinciale di Alessandria;

Bozzo prof. Giovanni, primario ostetrico dell'ospedale civile di Asti;

Vurchio dott Guido, specialista in ostetricia e ginecologia, libero esercente;

Calvari dott. Carlo, consigliere di 1ª classe presso la prefettura di Asti;

Cavallotti Elvia, ostetrica condotta di Asti.

Segretario:

Falanga dott. Liborio, consigliere di 1ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori in Asti successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi rispettivamente di questo ufficio, della prefettura, nonchè dei comuni interessati.

Asti, addì 10 marzo 1971

Il medico provinciale: RAGUSA

(2863)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Varese.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3977 del 19 agosto 1969 e n. 6187 del 25 settembre 1969, con i quali è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Varese;

Visto il successivo decreto n. 302 del 14 gennaio 1970, con il quale sono stati ammessi al concorso quattordici candidati;

Visti i verbali della commissione giudicatrice, costituita con decreto n. 2931 del 20 aprile 1970;

Ritenuta la regolarità degli atti;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del citato regolamento;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale è stato istituito il Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse, come appresso riportata:

1. Volpato Carlo . . . . punti 207,96
2. Lazzaretti Giovanni . . . . » 167,77
3. Schiuma Federico . . . . » 163,55
4. Perini Giovanni . . . . » 161,35
5. Rescigno Francesco . . . . » 159,62
6. Pedersoli Giuseppe . . . . » 143,02
7. Zappino Pasquale . . . . » 139,61

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e del comune interessato.

Varese, addì 10 marzo 1971

Il medico provinciale: VESSICCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1900 del 10 marzo 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Varese;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale è stato istituito il Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Carlo Volpato, nato il 4 luglio 1924 a Portogruaro, è nominato ufficiale sanitario del comune di Varese.

Il sindaco del comune di Varese è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e del comune interessato.

Varese, addì 10 marzo 1971

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(2894)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1912 in data 8 marzo 1969, con cui venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1968 (Catania 1ª, 5ª, 13ª e 17ª condotta Acicatena);

Visto il successivo decreto n. 6569 in data 24 settembre 1969, con cui il predetto bando è stato modificato nel senso che al posto della 17ª condotta medica del comune di Catania deve intendersi messa a concorso la 12ª condotta medica dello stesso comune;

Visti i decreti dell'assessore regionale per la sanità n. 599 del 18 luglio 1969 e n. 806 del 12 agosto 1970, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso anzidetto, a norma della legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta commissione;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Verga Gaetano	punti	62,83	su 100
2. Di Pasquale Michele	»	62,82	»
3. Azzarello Maria	»	59,85	»
4. Riggio Michele	»	59,33	»
5. Vasta Lucio	»	51,72	»
6. Landogna Franco	»	50,85	»
7. Musco Angelo	»	50,11	»
8. D'Amico Francesco	»	49,57	»
9. Bannò Filippo	»	46,87	»
10. Nicosia Alfio	»	43,79	»
11. Prestipino Giovanni	»	43,62	»
12. Trojano Leonida	»	41,54	»
13. Finocchiaro Barbaro	»	39,60	»
14. Sciuto Vito	»	39,27	»
15. Sottosanti Giuseppe	»	38,33	»
16. Mancuso Sebastiano	»	37,69	»
17. Branciforti Attilio	»	36 —	»
18. Lo Monaco Antonino	»	35,83	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 9 marzo 1971

Il medico provinciale: GALIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1292 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catania alla data del 30 novembre 1968;
Esaminate le istanze dei candidati;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23, 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno specificata:
1) Verga Gaetano: 5ª condotta del comune di Catania;
2) Di Pasquale Michele: 1ª condotta del comune di Catania;
3) Azzarello Maria: 13ª condotta del comune di Catania;
4) Riggio Michele: 12ª condotta del comune di Catania;
5) Vasta Lucio: condotta del comune di Acicatena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana, e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 9 marzo 1971

(2895) *Il medico provinciale*: GALIA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5826 in data 20 agosto 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti al 30 novembre 1969;
Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Parma, dall'ordine dei medici della provincia di Parma e dalle amministrazioni interessate;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Pellati dott. Nicolò, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Stefano prof. dott. Gaetano, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Cordova dott Riccardo, vice prefetto vicario della prefettura di Parma;
Bianchi prof. Carlo, direttore della clinica medica della Università di Parma;
Taverna prof. Luigi, primario ospedaliero dell'ospedale regionale di Parma;
Magnani dott. Lellio, medico condotto.

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla dott.ssa Vittoria Belli, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Parma e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo dei comuni interessati.

Parma, addì 8 marzo 1971

Il medico provinciale: ROBERTI

(2898)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1647, in data 31 marzo 1970, con cui venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1969;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visti gli articoli 3 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che hanno sostituito, rispettivamente, l'art. 9 e l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei medici di Brescia, nonchè le segnalazioni delle giunte comunali interessate;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei sei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1969, è costituita come appresso indicato:

Presidente:

Coletta dott. Guido, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Cuciniello dott. Renato, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Ferrante dott. Oscar, vice prefetto vicario di Brescia;

Pozzan prof. Angelo, primario chirurgo degli spedali civili di Brescia, docente in patologia chirurgica;

Selmi prof. Walter, primario medico dell'ospedale civile di Leno, designato dall'ordine dei medici di Brescia;

Polizzotto dott. Alfredo, medico condotto di Brescia.

Segretario:

Berni prof. Franco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio ed a quello della prefettura di Brescia, nonchè all'albo pretorio dei comuni interessati.

Brescia, addì 12 marzo 1971

Il medico provinciale: RAFFO

(2897)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 70/2078/1a del 20 aprile 1970, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Potenza al 31 dicembre 1969;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni e le proposte formulate, a norma di legge, dagli enti ed uffici interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Coppola dott. Luigi, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Potenza;

Settembrini dott. Domenico, medico provinciale di Matera;

Pesce dott. Giovanni, primario chirurgo dell'ospedale civile « S. Carlo » di Potenza;

Petrone prof. Potito, primario medico dell'ospedale civile « S. Carlo » di Potenza;

Zambella dott. Fiore, medico condotto di Barile.

Segretario:

Armento dott. Rocco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Potenza.

Detto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale di Potenza, l'albo pretorio della prefettura di Potenza e a quello dei comuni interessati.

Potenza, addì 6 marzo 1971

Il medico provinciale: SIGNORELLO

(2842)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1970, n. **35.**

Modificazioni alla legge regionale 16 novembre 1969, n. 12, concernente: « Corresponsione di indennità per i danni causati dalla selvaggina ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 29 *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa annua di lire 20 milioni autorizzata per il triennio 1969-1971 con la legge regionale 16 novembre 1969, n. 12, per la corresponsione di indennità per i danni causati dalla selvaggina, è elevata a decorrere dall'esercizio finanziario 1970 a lire 30 milioni.

Art. 2.

Al maggior onere di lire 10 milioni si provvede, per l'esercizio finanziario 1970, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

Norma transitoria e finale

Lo stanziamento di lire 30 milioni per l'anno 1970, di cui all'articolo 1 della presente legge, viene così ripartito:

alla provincia di Trento	L 3.000.000
alla provincia di Bolzano	» 27.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 dicembre 1970

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1970, n. **36.**

Costruzione della fognatura a difesa del lago di Tovel.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 29 *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della protezione del popolamento florofaunistico del lago di Tovel, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costruire la fognatura, per una spesa non superiore a lire 60 milioni.

La progettazione e la direzione dei lavori è affidata ad un libero professionista a sensi dell'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1968, n. 10.

L'approvazione del progetto comporta a tutti gli effetti la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera.

L'opera rimarrà di proprietà del comune di Tuenno, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2.

Gli scarichi delle acque bianche e nere degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro

una fascia della larghezza di ml. 500 dal lago devono essere allacciati alla fognatura, a cura e spese dei proprietari, entro tre mesi dalla pubblicazione di apposita ingiunzione affissa all'albo del municipio di Tuenno ed agli edifici interessati.

In caso di inottemperanza all'ingiunzione, si procede all'esecuzione specifica in via amministrativa dei lavori con le modalità previste dal capo IV del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, a spese dei proprietari degli edifici interessati.

Fermo restando il diritto dell'Amministrazione regionale al recupero delle somme impiegate per l'esecuzione specifica, è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1971, la spesa di lire 3 milioni.

Art. 3.

All'onere di lire 60 milioni previsto dall'articolo 1 della presente legge si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

All'onere di lire 3 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, si farà fronte con una aliquota della disponibilità di bilancio derivante dalla cessazione dell'onere di cui all'articolo 1.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 dicembre 1970

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1970, n. **37.**
Contributi alle Comunità ed ai Consorzi di valle.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 29 *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle comunità ed ai consorzi di valle, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 o del titolo V della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, un contributo annuo calcolato in misura percentuale uniforme rispetto ai singoli enti, sull'apporto complessivo dei contributi comunali iscritto nei bilanci di previsione dell'esercizio finanziario precedente.

Art. 2.

L'ispettorato generale degli enti locali e servizi elettorali provvede ad espletare l'istruttoria e a comunicare ai richiedenti l'ammontare del contributo regionale entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il contributo stesso.

A tal fine gli enti interessati devono far pervenire al predetto ispettorato entro il termine perentorio del 31 agosto copia del bilancio di previsione dell'esercizio in corso approvato ai sensi di legge.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge si prescinde dai termini indicati all'articolo 2.

La legge regionale 2 settembre 1968, n. 29, è abrogata.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge viene autorizzata per l'esercizio 1970 e successivi la spesa di lire 30 milioni.

All'onere di lire 30 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1970 si provvede per lire 15 milioni con lo stanziamento iscritto al capitolo 1631 e per la differenza mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 dicembre 1970

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1970, n. **38.**
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1970 (4° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 29 *dicembre* 1970)

(657)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.